

STATUTO

(con richieste L.Reg. Lombardia n. 28/96)

Art. 1) 1- È costituita l'associazione non riconosciuta sotto la denominazione "**Borgovico Street**"

2- La denominazione potrà essere integrata con altre espressioni, con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2) 1-L'Associazione ha sede in Como (CO) via Borgovico n. 29 e si propone di associare e organizzare i commercianti e le attività commerciali in genere, e in particolare quelle che hanno un affaccio e/o vetrine nella via Borgovico Vecchia.

2-L'Associazione, pur avendo quale proprio ambito di interesse lo sviluppo di Via Borgovico Vecchia a Como, potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale.

3-Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale

Art. 3) 1-L'Associazione è senza scopo di lucro, autonoma, apartitica, laica, democratica e propone lo scopo socioculturale.

L'associazione persegue lo scopo della riqualificazione e lo sviluppo della città di Como in generale, e in particolare della Vecchia Borgovico

L'Associazione si propone di sostenere la diffusione e promozione attraverso stampa e mezzi multimediali della cultura e del commercio in via vecchia Borgo Vico e delle attività che si svolgono al suo interno, attraverso l'organizzazione di eventi, seminari, corsi, convegni, esposizioni, mostre mercato, spettacolo ed eventi musicali, artistici e culturali di ogni tipo, nonché coordinando le attività commerciali, verso iniziative comuni, e intraprendendo opere di miglioramento della via Borgovico, o di altri quartieri di Como e della vecchia Como, con il fine di promuovere Como, il turismo nella città, le condizioni di vita dei Comaschi, e le iniziative

culturali e commerciali, nella città in genere e nella via Borgovico in particolare

L'Associazione potrà pertanto nel perseguimento dell'oggetto associativo, prendere le più ampie iniziative ivi incluse: costituire gruppi di studio e incontri di ogni tipo, convegni, mercatini, manifestazioni in genere, potrà diffondere documenti, elaborare studi, ricerche, pubblicazioni e fare quant'altro ritenuto utile per le finalità di cui al presente statuto.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra Istituzione Pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni aventi finalità e scopi analoghi. 2- L'Associazione potrà comunque svolgere qualsiasi attività culturale e ricreativa, lecita e conforme agli scopi istituzionali nonché coordinare iniziative culturali o commerciali di terze parti.

3- Potrà inoltre svolgere attività connesse e/o commerciali in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.

4- Se necessario, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti e /o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'associazione nell'ambito della sua attività di riqualificazione della via, potrà collaborare con associazioni di committenti già esistenti o promuovendo la nascita di associazioni di categoria localizzate generalmente in Como e più specificatamente in Via Borgovico.

Art. 4) L'associazione si propone il riconoscimento delle pari opportunità uomo donna, la tutela dei diritti inviolabili della persona, l'elettività e la gratuità delle cariche elettive e delle prestazioni fornite dagli associati3- L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 5) 1- Sono soci tutti coloro (persone fisiche, persone giuridiche, Enti) che presentino domanda di adesione scritta.

2- Con la domanda d'adesione, il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto ed il Regolamento interno; ad attenersi alle disposizioni

impartite dal Consiglio Direttivo ed al versamento dei contributi stabiliti dallo stesso.

3- La validità della qualifica di socio viene efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di adesione. Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di adesione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.

4. Una volta acquisita la qualifica di socio, non si rende più necessario presentare annualmente la domanda di adesione.

4- I soci possono essere:

a) Soci Fondatori: titolo onorario che spetta agli artefici della nascita dell'Associazione e che sono intervenuti alla stesura dell'Atto Costitutivo.

b) Soci Ordinari: coloro che versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

c) Soci Benemeriti/Sostenitori: coloro che l'Assemblea ritiene abbiano operato nell'interesse dell'Associazione in modo apprezzabile e determinante.

d) Soci onorari: coloro ai quali l'associazione debba particolare riconoscenza. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, ma non hanno diritto al voto e possono ricoprire solo cariche onorarie, senza alcun diritto deliberativo.

Possono essere soci dell'associazione tutti i soci maggiori di età.

Art.6) 1-I Soci, purché tesserati e in regola con il pagamento della quota annua stabilita dal consiglio direttivo, hanno diritto di partecipare alla vita societaria, a frequentare i locali nei modi stabiliti dal consiglio direttivo, e di accedere alla documentazione, previa richiesta al consiglio direttivo e nel rispetto della legge sulla dell'Associazione medesima. Ogni Socio deve versare i contributi e le quote stabilite dal Consiglio Direttivo alle scadenze ed alle modalità da esso indicati.

2- Tutti i soci, ad eccezione di quelli onorari, godono dei principi di uguaglianza dei diritti nell'elettività delle cariche e nell'approvazione del rendiconto.

3- I Soci che, a seguito d'invito scritto, non provvedano entro trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento di quanto intimato, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; lo stesso può deliberare la radiazione del Socio inadempiente, qualora il mancato pagamento dei contributi sociali si protragga per oltre due mesi.

4. Potrà inoltre essere escluso il socio che con il suo comportamento rechi un nocumento all'associazione secondo quanto previsto al successivo articolo 8.

5- Le quote associative e/o i contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.

6- Le eventuali prestazioni rese all'associazione da parte dei soci, e da coloro che ricoprono cariche sociali, sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute.

Art. 7) 1- La qualifica d'associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità nel pagamento delle quote sociali.
- c) per provvedimento disciplinare di radiazione.

2- Il Socio che cessa di appartenere all'Associazione per qualsiasi motivo, ha l'obbligo di rendere tutto quanto avesse in consegna di proprietà dell'Associazione.

3- In caso di recesso, nessun onere dovrà gravare sul socio recedente, il quale dovrà però provvedere al versamento di quanto ancora dovuto all'associazione e alla restituzione dei beni della stessa ancora eventualmente in suo possesso.

Art. 8) 1- I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
- si rendono morosi nel pagamento delle quote;

- arrecano, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione.

2- Le decisioni in merito alle radiazioni o alle espulsioni spettano al Consiglio Direttivo.

3- I soci radiati o espulsi potranno ricorrere contro tali provvedimenti nella prima Assemblea ordinaria al Collegio dei Probiviri, se nominato, oppure all'assemblea dei soci stessa. I soci, che per la prima volta, sono radiati per morosità potranno presentare domanda di riadesione pagando le quote arretrate e correnti. Il consiglio direttivo potrà tuttavia rifiutare la loro riammissione.

Art. 9) 1- Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Revisione;
- e) il Collegio dei Probiviri.

2- Tutte le cariche sono elettive e durano anni tre, salvo diversa deliberazione presa dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.

Art. 10) 1- L'Assemblea generale rappresenta la totalità degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

2- E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e tutti gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa.

3- L'Assemblea generale potrà essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11) 1- L'Assemblea ordinaria, da convocarsi almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o 180, qualora particolari esigenze lo rendano necessario, può essere convocata dal Presidente, del Consiglio Direttivo o della metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

2- La convocazione deve essere fatta, oltre con l'affissione dell'avviso alla bacheca in sede, Potranno essere inviati anche inviti scritti ai singoli soci, con qualsiasi mezzo di comunicazione.

Art. 12) 1- Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e iscritti nel libro degli associati almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.

2- In seconda convocazione, ad almeno ventiquattro ore dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

3- I soci possono farsi rappresentare con delega scritta; ogni socio può portare al massimo due deleghe.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

4- Tranne che nei casi specificatamente contemplati, le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti dei presenti.

1- Lo svolgimento dei lavori deve essere riportato in un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 13) 1- Alcuni compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- approvare i programmi dell'attività sociale;
- eleggere gli organi dell'ente;
- approvare il rendiconto economico finanziario annuale stilato dal Consiglio Direttivo;
- approvare i regolamenti interni;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari.

art. 14) 1- L'assemblea straordinaria delibera:

- sullo Statuto e le sue modificazioni
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio
- sulla revoca del presidente e dei membri degli organi sociali
- su quanto ad essa demandato per legge.

2-L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza, comprese le deleghe, di almeno i tre quarti degli associati aventi

diritto al voto, comprese le deleghe. L'Assemblea straordinaria è valida in seconda, se sono presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In terza convocazione, da tenersi dopo almeno tre giorni dalla precedente, qualsiasi sia il numero dei presenti.

3- Hanno validità le deliberazioni approvate con numero di voti favorevoli che rappresentino la maggioranza degli intervenuti, ad eccezione della deliberazione di scioglimento dell'Associazione per la quale è sempre necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci aventi diritto al voto

4- L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

2- Deve essere convocata, su domanda scritta della maggioranza dei Consiglieri o di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, entro trenta giorni dalla richiesta. Questa deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione.

Art. 15) 1- L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea dei Soci, composto da un numero variabile da 3 a 9 Consiglieri, secondo delibera assembleare. I componenti il Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione, eleggeranno al loro interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il tesoriere. Il Segretario potrà anche non far parte del Consiglio Direttivo.

2- Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei membri.

3- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di assenza del Presidente.

4- Le riunioni e le relative delibere saranno riportate su un apposito verbale a cura del Segretario.

5- I componenti il Consiglio Direttivo che saranno assenti a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, saranno considerati dimissionari e saranno sostituiti dal primo dei non eletti, così pure in caso di dimissioni, decesso, radiazione o adozione di provvedimenti disciplinari definitivi

comportanti la sospensione. I neo eletti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

6- La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo resta valida per tutta la durata dello stesso. Se nel corso di tale periodo dovessero cessare uno o più membri del consiglio direttivo, purché meno della metà, il consiglio direttivo potrà nominare altri membri tra i soci o tra non soci.

Le nomine così fatte dovranno essere confermate o non confermate nella prima assemblea utile. Nel caso in cui non siano confermate, l'assemblea dovrà nominare i nuovi membri del consiglio direttivo.

I membri così nominati, sia mediante cooptazione, sia per la nomina dell'assemblea scadranno alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione che viene integrato. n7- Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

8- Il Consiglio Direttivo deve provvedere inoltre:

- alla predisposizione del rendiconto, redatto con chiarezza e tale da rappresentare in modo veritiero la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati;

- a predisporre i regolamenti interni, se necessari, e assegnare eventuali incarichi;

- alla determinazione delle quote associative annue e dei contributi, anche diversificati in ragione delle tipologie di socio, che pure godono di uguali poteri, indicate nello statuto, o diverse rispetto a quanto qui indicato;

3- a prendere provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;

4- procede alla nomina o assunzione di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone gli emolumenti o compensi e/o rimborsi spesa.

9- Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute nell'adempire gli incarichi ricevuti o per eventuali prestazioni che esulano dalla loro qualifica di consigliere.

10- I componenti gli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplicano più l'attività associativa inerente la loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca deve essere deliberata dall'assemblea degli associati.

11- Le dimissioni, la revoca del Presidente dell'associazione, comporta la decadenza di tutto il consiglio direttivo.

12- Le dimissioni, la revoca degli altri componenti, determina la cooptazione secondo quanto già meglio indicato.

13- Per quanto concerne le modalità per la convocazione del Consiglio, salvo che non sia prevista una determinata periodicità, essa deve essere fatta, con invito scritto o con qualunque altro mezzo idoneo ad informare i componenti il consiglio almeno sette giorni prima, indicando anche l'ordine del giorno.

14- In caso di rinnovo del Consiglio Direttivo, il consiglio uscente deve consegnare al subentrante il rendiconto aggiornato, la situazione patrimoniale con il dettaglio debiti e crediti, l'inventario, i dichiarativi fiscali e comunque tutta la documentazione civilistica e fiscale dell'associazione degli ultimi dieci anni.

Potrà essere nominata una giunta, formata dal presidente, da eventuali vice presidenti, dal tesoriere e dal segretario, che collabora con il presidente per la redazione dell'ordine del giorno, e per le faccende di particolare urgenza.

Art. 16) 1- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione; la firma degli atti e provvedimenti con facoltà di delega; può aprire rapporti bancari intestati all'Associazione; rilasciare procure. Coordina le iniziative per il regolare funzionamento dell'attività; adotta tutti i provvedimenti a carattere d'urgenza.

2-Il Presidente può conferire, in caso di impedimento, in tutto o in parte i suoi poteri al Vice Presidente.

3-Se il Presidente dovesse cessare da tale carica per qualsiasi motivo, gli succederà provvisoriamente il Vice Presidente fino alla nuova riunione del Consiglio Direttivo che eleggerà il nuovo Presidente. Il neo eletto resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

5- Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne -per iscritto- tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, competente ad esprimersi -a maggioranza- circa l'accettazione o meno. Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo l'ufficiale nomina del subentrante da parte dell'Assemblea dei Soci. Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione sociale nonché di un rendiconto delle operazioni economico-finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.

6- Provvede ai pagamenti dell'associazione.

Art. 17) 1- Attribuzione del Tesoriere/ Segretario.

Il Tesoriere custodisce somme e valori dell'Associazione, registra ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità e sovrintende alla realizzazione dei programmi dell'Associazione.

Deve essere, di massima, consultato dal Consiglio Direttivo ogni qual volta si intenda deliberare il compimento di attività che comportino esborsi economici.

d) tiene la cassa dell'Associazione ed i libri contabili e sociali;

Il segretario:

- a) redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- b) redige le note e le comunicazioni, cura la corrispondenza conservandone copia;
- c) tiene il libro dei soci;
- e) tiene l'inventario delle attrezzature di proprietà o in dotazione;
- g) controfirma con il Presidente tutti gli atti concernenti l'Amministrazione dell'Associazione;
- h) collabora con il tesoriere per la gestione della cassa.

Art.18) 1- L'Assemblea Ordinaria, se lo ritiene necessario o se imposto dalla legge, nomina un revisore dei conti o un Collegio.

2) Il Collegio dei Revisori dei conti, qualora eletto, è costituito da tre membri, elegge nel suo seno il Presidente del Collegio.

2- I revisori, se nominati, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il Rendiconto annuale da presentare all'Assemblea dei Soci, possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

3- Sono nominati, sostituiti e decadono con le stesse modalità previste per i consiglieri.

Art. 19) 1- Il Patrimonio consiste in tutti i beni che, a qualsiasi titolo, siano diventati di proprietà dell'Associazione.

2- In esso confluiscono le quote sociali e i contributi che gli associati sono tenuti a versare, oltre ad eventuali loro elargizioni, dei terzi e di enti pubblici e privati e da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il fondo comune.

3- Le entrate sono costituite da:

- a) quote e contributi versati dagli associati;
- b) eventuali contributi di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- c) eventuali elargizioni, donazioni, lasciti di associati o di terzi o qualsiasi altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale;
- d) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo, svolte per il raggiungimento dei propri scopi.

e) Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni, le entrate relative ad attività dipendenti da convenzioni e contratti ed i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

4- Gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5- E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.20) 1- L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il Rendiconto economico finanziario dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

2- Il rendiconto economico finanziario dovrà comprendere:

a) la situazione patrimoniale;

b) il conto della gestione.

3- Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto da cui risultino le finalità, le spese sostenute e le entrate ricevute nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Art. 21) 1- Lo statuto associativo può essere modificato soltanto dall'Assemblea straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 degli associati aventi diritto al voto. La relativa delibera deve essere approvata da almeno i 2/3 dei voti dei presenti.

art. 22) 1- Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell'Assemblea degli associati, e sarà valido se adottato con la maggioranza di almeno 3/4 (deve essere minimo 3/4) dei voti dei presenti.

2- E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23) 1 I Soci s'impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito.

2- L'assemblea, se lo reputa necessario o se imposto dalla legge, provvede all'elezione del COLLEGIO DEI PROBIVIRI, organo di giustizia interno, composto da tre membri effettivi e due supplenti dell'associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra soci o tra di essi e l'associazione. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere direttivo. Partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea.

3- Sono nominati, sostituiti e decadono con le stesse modalità previste per i consiglieri.

4. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse nonostante quanto previsto ai precedenti commi, da o contro i soci, da o contro la società, da o contro i membri del consiglio direttivo, da o contro i revisori, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale denominata Tribunale Arbitrale per l'Impresa, il Lavoro e lo Sport di Milano.

Il collegio arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla stessa Camera Arbitrale.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Art. 24) 1- Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme del codice civile e le leggi vigenti, ivi comprese le norme e alle

direttive nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni e/ o dell'Ente di Promozione cui l'associazione andrà ad affiliarsi.

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 23 ottobre 2018 deve essere osservato come atto fondamentale.

Como, 23 ottobre 2018